



# Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015

## A.C. 1502

Dossier n° 203 - Schede di lettura  
13 novembre 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1502
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	19 ottobre 2023
assegnazione:	6 novembre 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, V, X, XIII e XIV

### Premessa

Il disegno di legge di legge C. [1502](#) reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'**Atto di Ginevra**, che introduce precisazioni e integrazioni all'**Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche**, in particolare riguardo all'ambito di applicazione e alla portata sostanziale della protezione, nonché alla possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema di protezione, al fine di renderlo più inclusivo.

A tal riguardo si ricorda che l'**Accordo di Lisbona** sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale è stato firmato il 31 ottobre 1958. Esso costituisce un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi, al quale ogni Stato parte di tale convenzione può aderire.

Ai sensi dell'**articolo 1** dell'Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest'ultimo si applica sono costituiti in un'**Unione particolare nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale** istituita dalla Convenzione di Parigi e **si impegnano a tutelare**, nel loro territorio e alle condizioni previste dall'accordo suddetto, **le denominazioni d'origine** dei prodotti degli altri Stati dell'Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Ad oggi le **Parti Contraenti l'Accordo di Lisbona sono**: Algeria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica democratica di Corea, Francia, Gabon, Georgia, Grecia, Haiti, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Messico, Montenegro, Marocco, Nicaragua, Perù, Portogallo, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Macedonia, Togo, Tunisia, Turchia. L'elenco aggiornato delle Parti Contraenti è reperibile al seguente link: [http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty\\_id=10](http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10)

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona e l'Accordo di Lisbona formano quello che viene comunemente chiamato "**Sistema di Lisbona**".

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica precisa che, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato **174 denominazioni di origine** ai sensi dell'Accordo di Lisbona. Tali registrazioni sono state effettuate sia attraverso i consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste a norma di legge, sia per iniziativa del medesimo Ministero. La ratifica dell'Atto di Ginevra consentirebbe all'Italia di **avere l'estensione della validità delle registrazioni ottenute nel quadro dell'Accordo di Lisbona anche ai fini dell'Atto di Ginevra**.

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, lo scopo principale dell'Atto di Ginevra è quello di rafforzare il sistema di

[L'Accordo di Lisbona](#)

[L'articolo 1 dell'Accordo di Lisbona](#)

[Le registrazioni fatte dall'Italia](#)

registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

a) l'**estensione dell'ambito di applicazione della protezione**, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine, posto che la normativa internazionale riconosce alle indicazioni geografiche un livello minimo di protezione nell'ambito dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPs), allegato al trattato istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio);

b) l'**estensione della portata sostanziale della protezione**, così da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, che viene perseguito ammettendo a partecipare al sistema di protezione **non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative** (quali ad esempio l'Unione europea e l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale).

Finalità dell'Atto di Ginevra

Più in particolare, il Governo segnala che l'Atto di Ginevra tende ad assicurare:

a) **pari dignità alle denominazioni** di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

b) un **innalzamento della tutela** nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali « genere », « tipo », « stile » e similari, così come contro la genericità e l'uso anteriore;

c) la **salvaguardia dei diritti acquisiti** nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

d) la creazione dei presupposti giuridici per l'**adesione del più ampio numero di membri della WIPO** e delle organizzazioni intergovernative (la cui adesione non è prevista dall'Accordo di Lisbona) in modo da estendere l'ambito geografico di applicazione della protezione;

e) l'**eventuale pagamento di tasse nazionali** da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

Con riferimento all'**iter dell'Atto di Ginevra** il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, fa presente che il medesimo è stato **firmato dal Governo italiano il 22 maggio 2015** a seguito della sua adozione, il precedente 20 maggio, da parte della **Conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo Atto dell'Accordo di Lisbona**, tenutasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015 presso la sede dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (*World Intellectual Property Organization – WIPO*), agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

Al riguardo, il Governo ricorda che nel settembre del 2008, l'**Assemblea dell'Unione particolare**, organo previsto dall'Accordo di Lisbona al fine di garantire il funzionamento, aveva creato un gruppo di lavoro incaricato di predisporre una revisione del testo, volta a migliorarlo e a renderlo più attraente per altri membri, pur preservandone i principi e gli obiettivi.

Nell'ottobre 2014, il gruppo di lavoro si era accordato su un progetto di atto. Per esaminare e adottare il progetto di accordo riveduto è stata convocata la richiamata Conferenza diplomatica, svoltasi, a Ginevra all'11 al 21 maggio 2015.

Il 20 maggio 2015 la Conferenza diplomatica ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, che è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione. L'Italia ha firmato l'Atto il 22 maggio 2015.

L'Atto di Ginevra è oggi in vigore per **20 Parti contraenti**: la Francia e il Perù sono firmatari; hanno invece depositato l'accessione i seguenti Stati: Albania, Cambogia, Capo Verde, Costa d'Avorio, Repubblica ceca, Repubblica popolare democratica di Corea, Federazione russa, Ghana, Laos, Oman, Organizzazione africana della proprietà intellettuale, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Svizzera, Tunisia, Ungheria e Unione europea.

L'Atto è stato firmato da ulteriori 12 Paesi che non hanno ancora depositato i propri strumenti di ratifica: oltre all'Italia, Bosnia-Erzegovina, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Gabon, Mali, Nicaragua, Moldavia, Portogallo, Romania e Togo.

Iter dell'Atto di Ginevra

## Contenuto dell'Accordo

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona si compone di **7 capitoli** e **34 articoli** ripartiti come segue:

- Disposizioni introduttive e generali (capitolo I),
- Domanda e registrazione internazionale (capitolo II),
- Protezione (capitolo III),
- Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale (capitolo IV),

- Disposizioni amministrative (capitolo V),
- Revisione ed emendamenti (capitolo VI),
- Disposizioni finali (capitolo VII).

Le regole di dettaglio volte ad assicurare il funzionamento del sistema sono stabilite in un apposito regolamento attuativo.

Il Capitolo I (**articoli 1-4**) reca le disposizioni introduttive e generali. Dopo le definizioni dei termini utilizzati nell'Atto (articolo 1), il capitolo precisa che l'oggetto dell'Atto è costituito dalle **denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche** (articolo 2). Ogni Parte contraente designa l'Autorità competente per l'applicazione dell'Atto nel proprio territorio e per le comunicazioni con l'Ufficio internazionale della WIPO (articolo 3), che tiene il Registro internazionale in cui vengono annotate le registrazioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche effettuate ai sensi dell'Atto (articolo 4).

Il Capitolo II (**articoli 5-8**) reca le disposizioni riguardanti le domande e le registrazioni internazionali, le tasse da versare e il periodo di validità delle registrazioni.

Nel dettaglio l'articolo 5 indica le **modalità di presentazione delle domande di registrazione** delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche all'Ufficio internazionale (dietro pagamento delle tasse di deposito previste **all'articolo 7**) e determina i soggetti in nome e per conto dei quali la registrazione può essere chiesta.

Domanda di registrazione internazionale

All'articolo 6 vengono stabilite le modalità con cui l'Ufficio internazionale provvede alla registrazione, alla relativa pubblicazione e alla notifica alle altre Parti contraenti, affinché queste ultime possano valutare se sono in grado di assicurare la protezione ovvero inviare una comunicazione di rifiuto motivato della protezione entro il termine di un anno dalla data della notifica. Le registrazioni così effettuate hanno un periodo di validità illimitato (articolo 8).

Il Capitolo III (**articoli 9-14**), relativo alla protezione, stabilisce le forme e le **modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche**, prevedendo innanzitutto l'impegno di ciascuna Parte contraente a proteggerle all'interno del proprio sistema giuridico, secondo le regole del proprio ordinamento e la prassi vigente, nel rispetto di quanto stabilito dall'Atto (articolo 9), utilizzando gli strumenti normativi che desidera purché vengano rispettati i requisiti sostanziali previsti dall'Atto (articolo 10). Secondo quanto previsto dall'articolo 11, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono protette dagli abusi relativi a prodotti non provenienti dall'area geografica di origine o non conformi ai requisiti previsti dal relativo disciplinare di produzione nonché da qualsiasi pratica tale da indurre in errore i consumatori rispetto all'autentica origine, provenienza o natura dei prodotti.

Modalità di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche

La protezione si applica anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione di origine o l'indicazione geografica vengono utilizzate in traduzioni o accompagnate da espressioni come «stile», «tipo», «genere», «fattura», «imitazione», «metodo», «come prodotto in», «simil», «similare» o altri termini di analoga natura. Inoltre, una Parte contraente, se la sua legislazione lo consente o su richiesta di una parte interessata, è tenuta a rifiutare o invalidare ex officio la registrazione di un marchio successivo, qualora in contrasto con quanto disposto.

A tal riguardo la relazione illustrativa sottolinea l'importanza per l'Italia della previsione dell'impossibilità che le denominazioni di origine e le **indicazioni geografiche** registrate vengano considerate generiche nel territorio delle Parti contraenti (articolo 12), come l'Accordo di Lisbona già prevede per le sole denominazioni di origine.

L'articolo 13 stabilisce le garanzie in relazione ad altri diritti. L'articolo 14 prevede che ogni Parte contraente renda azionabili strumenti di tutela per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate e che, a garanzia di tale protezione, possa essere esercitata un'azione in giudizio da parte di un'autorità pubblica o di qualsiasi parte avente interesse.

Il Capitolo IV (**articoli 15-20**) concerne il **rifiuto e le altre azioni relative alla registrazione internazionale**.

Il rifiuto della registrazione internazionale

Secondo l'articolo 15, ogni Parte contraente può rifiutare gli effetti di una registrazione internazionale notificando il rifiuto all'Ufficio internazionale, e l'articolo 16 mantiene ferma la possibilità di revocare tale rifiuto nel caso in cui si possa giungere a un accordo fra le Parti (articolo 16). L'articolo 17 consente invece alle Parti contraenti di concordare un periodo transitorio per la cessazione dell'uso anteriore della denominazione o indicazione all'interno della loro giurisdizione, comunicando detta decisione all'Ufficio internazionale, prima di assicurare la protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica interessata.

Quando una Parte contraente concede la **protezione di una denominazione di origine** o di un'indicazione geografica, ne dà notificazione all'Ufficio internazionale (articolo 18), che procede all'iscrizione nel registro internazionale e alla relativa pubblicazione. L'Autorità competente di una Parte contraente designata può invalidare, in parte o in toto, gli effetti di una registrazione internazionale nel proprio territorio, ma solo dopo che il depositante abbia avuto la possibilità di far valere i propri diritti (articolo 19). Le procedure relative alla modifica delle iscrizioni internazionali e alle altre questioni riguardanti le registrazioni internazionali sono specificate nel regolamento applicativo (articolo 20).

Il Capitolo V (**articoli 21-25**) contiene le disposizioni concernenti la **composizione dell'Unione di Lisbona, il funzionamento dell'Assemblea dell'Unione, l'Ufficio internazionale, il finanziamento del sistema e il regolamento applicativo**.

Più in dettaglio, l'articolo 21 stabilisce che le Parti contraenti sono membri della stessa Unione speciale in quanto Parti dell'Accordo di Lisbona. Le funzioni e il processo decisionale dell'Assemblea che riunisce le Parti vengono stabilite all'articolo 22, il quale in proposito prevede che l'Assemblea adotti le proprie decisioni per consenso, tranne il caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo e la decisione venga pertanto sottoposta al voto (con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi).

In quest'ultimo caso, ogni Parte contraente che sia un'organizzazione intergovernativa può partecipare al voto, in luogo dei suoi Stati membri, con un numero di voti eguale al numero degli Stati membri che sono parti dell'Atto.

È invece esclusa la partecipazione delle organizzazioni intergovernative al voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto di voto e viceversa. Si tratta - secondo la relazione illustrativa - di una disposizione molto importante per l'Unione europea, giacché il peso del suo voto è strettamente legato alla partecipazione all'Atto di Ginevra da parte degli Stati membri di essa.

Con l'articolo 23 si stabiliscono **le funzioni dell'Ufficio internazionale, mentre in base all'articolo 24 le fonti di finanziamento dell'Unione speciale** sono costituite da: tasse di deposito; proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale e dai diritti afferenti a tali pubblicazioni; donazioni, lasciti e sovvenzioni; affitti, rendimenti degli investimenti e altre entrate, comprese le entrate diverse; contributi speciali delle Parti contraenti ovvero qualsiasi risorsa alternativa derivante dalle Parti contraenti o dai beneficiari, o da entrambi, se e nella misura in cui le entrate menzionate ai punti precedenti non siano sufficienti a coprire le uscite, come deciso dall'Assemblea. In tal caso i contributi saranno calcolati sulla base della categoria di appartenenza della Parte contraente ai sensi della Convenzione di Parigi e del numero di registrazioni provenienti dalla Parte contraente. Viene altresì previsto che l'Assemblea possa decidere di introdurre dei versamenti delle Parti contraenti per costituire e alimentare il fondo di capitale circolante. L'articolo 25 rinvia al regolamento applicativo per la disciplina dei dettagli relativi all'attuazione dell'Atto, indica le modalità di revisione del regolamento e stabilisce la prevalenza delle disposizioni dell'Atto in caso di contrasto con quelle del regolamento.

Le funzioni  
dell'Ufficio  
internazionale

Le fonti di  
finanziamento  
dell'Unione  
speciale

Il Capitolo VI (**articoli 26-27**) è relativo alla **revisione e agli emendamenti**.

Ai sensi dell'articolo 26, l'Atto può essere sottoposto a procedura di revisione da parte di Conferenze diplomatiche delle Parti contraenti che l'Assemblea ha facoltà di convocare; tuttavia, taluni articoli (articoli 22, 23, 24 e 27) possono essere modificati anche dalla stessa Assemblea (articolo 27).

Il Capitolo VII (**articoli 28-34**) reca le disposizioni finali.

Possono divenire Parte contraente dell'Atto gli Stati parte della Convenzione di Parigi, gli Stati membri della WIPO la cui legislazione sia compatibile con le disposizioni sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e i marchi commerciali contenute nella suddetta Convenzione e le organizzazioni intergovernative (articolo 28). Non è consentito apporre riserve al contenuto dell'Atto (articolo 30). Nel capitolo vengono stabilite le modalità di deposito degli strumenti di ratifica o adesione e i termini per l'entrata in vigore dell'Atto nei confronti delle Parti che abbiano provveduto al deposito (articolo 29) nonché le modalità di denuncia dell'Atto e i relativi effetti (articolo 32). Le relazioni tra le Parti contraenti sia dell'Atto di Ginevra che dell'Accordo di Lisbona e le relazioni tra questi Paesi e quelli che invece sono parte del solo Accordo di Lisbona (e non dell'Atto di Ginevra) sono regolate all'articolo 31. L'Atto è stato firmato in un solo originale nelle lingue inglese, araba, cinese, francese, russa e spagnola, è rimasto aperto alla firma per un anno dalla data dell'adozione (articolo 33) e il depositario di esso è il Direttore generale della WIPO (articolo 34).

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli **articoli 1 e 2** recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, **a decorrere dalla data della sua entrata in vigore**, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Atto stesso.

L'articolo 3 designa le Autorità nazionali competenti, e in particolare, ai sensi dell'articolo 3 dell'Atto:

a) il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** è designato quale autorità nazionale competente per le **denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, alimentari, del vino e delle bevande spiritose**;

b) il **Ministero delle imprese e del *made in Italy*** è designato quale autorità nazionale competente per le **denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a).**

L'**articolo 4** reca la copertura finanziaria. Gli oneri derivanti dalla ratifica vengono valutati in **372.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023**, e ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **parte corrente** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede inoltre che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24, paragrafi 2, punto (v), e 5, dell'Atto si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** prevede che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegate

Al disegno di legge governativo in esame sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'analisi tecnico-normativa e la dichiarazione di esclusione dall'AIR.